Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 30 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 30 *marzo* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *settembre* 1939-XVII, *registro* 7 *Africa Italiana, foglio* 168.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abiker Ahmed, ascari (30570) (*alla memoria*). — Attendente porta ordini, con slancio e sprezzo del pericolo, durante una difficile azione di pattuglia, seguiva fedelmente il proprio ufficiale, noncurante dell'intenso e preciso fuoco nemico. Ferito gravemente all'addome, non faceva parola, continuando con animo sereno il proprio dovere fino a combattimento risolto e accusando tale grave ferita sulla via del ritorno. Moriva il giorno seguente dichiarandosi soddisfatto del dovere compiuto. Esempio di elevate virtù militari.

Ghebreab Zeferù, buluc basci (*alla memoria*). — Durante aspro scontro, sebbene ferito, rifiutava di abbandonare il proprio posto, finchè, nuovamente colpito moriva incitando gli ascari alla resistenza. Esempio di elevate virtù militari.

Giama Aden, buluc basci (2632). — Comandante di squadra mitragliatrici ferito gravemente in un corpo a corpo col nemico, continuava la sua azione di comando durante tutto il ripiegamento del reparto fino alle posizioni di partenza ove ancora rimaneva in linea a combattere per tutta la durata della lotta.

Ibrahim Ierò, ascari (12034). — Gravemente ferito, durante un violento assalto alla baionetta, rifiutava il trasporto al posto di medicazione e continuava a combattere con sereno ardimento fino a che esausto, per la forte perdita di sangue, non veniva trascinato via dai compagni.

Mohamed Mussa, buluc basci (18069). — Comandante di squadra mitragliatrici ferito gravemente in un corpo a corpo col nemico, continuava la sua azione di comando durante tutto il ripiegamento del reparto fino alle posizioni di partenza ove ancora rimaneva in linea a combattere per tutta la durata della lotta.

Mohamed Osman muntaz (10778). — Durante una difficile azione di pattuglia, offertosi volontario per snidare il nemico appostato dietro munite posizioni, con entusiasmo pari all'ardimento si spingeva in avanti per assolvere il proprio compito. Colpito da un proiettile che gli spezzava il braccio, senza esitazione impugnava animosamente l'arma continuando a sparare contro i ribelli ed infliggendo loro perdite. Solo a combattimento risolto, sulla via del ritorno, accusava la propria ferita. Esempio di ardimento, abnegazione e spirito di sacrificio.

Tecleab Gherenchiel, muntaz (*alla memoria*). — Azionando prontamente la mitragliatrice di un compagno ferito, con raffiche precise ed efficaci, conteneva l'irruenza di nuclei ribelli. Ferito a sua volta da pallottola esplosiva rifiutava di essere allontanato e trovava la forza di continuare ancora il fuoco ed incitare i compagni alla resistenza fin quando spirava dando alto esempio di valore ai propri dipendenti.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abrahà Chidanè, ascari. — Arditamente si lanciava insieme col proprio plotone all'assalto di forte gruppo di ribelli. Ferito rimaneva al suo posto rincuorando con la parola i compagni. Esempio di elevato senso del dovere.

Abrahim Zacari, ascari (95876). — Gravemente ferito in un assalto alla baionetta, rifiutava qualsiasi soccorso, incitando i compgni a perdurare nella lotta. Esempio ai suoi camerati di coraggio e di sprezzo del pericolo.

Agos Zerit, buluc basci. — Durante aspro combattimento era di costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo ai suoi dipendenti. Caduto il tiratore della sua arma, lo sostituiva, dirigendo sull'avversario avanzante efficace fuoco. Fatto segno a violenta reazione nemica, continuava nella sua azione finchè cadeva gravemente ferito.

Assan Giumale, buluc basci (1507). — Comandante di un buluc, durante un attacco di soverchianti forze ribelli teneva saldamente il suo posto e col preciso tiro delle sue armi infliggeva perdite all'avversario. Avuto l'ordine di ripiegare, al fine di permettere il tempestivo sgombero dei feriti, si slanciava contro il nemico spronando con il suo ardimento i propri uomini ed infliggendo all'avversario nuove perdite.

Baina Barre, buluc basci (7026). — Comandante del buluc comando di una compagnia mitraglieri, durante violento contrattacco con calma e sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi uomini, si lanciava alla baionetta contro il nemico in forze superiori, ricacciandolo dalla posizione. Durante tutto il combattimento, sotto violento fuoco, disimpegnava con ardire, calma e precisione il servizio di collegamento tra il comando di compagnia ed i plotoni in linea.

Berhè Merrag, buluc basci (31636). — Comandante di buluc valoroso e sprezzante del pericolo, benchè ancora sofferente per grave ferita riportata in altro combattimento, partecipava a più azioni contro forze ribelli, dimostrando capacità ed ardire. Durante violento attacco nemico si lanciava prontamente alla testa dei propri uomini e nonostante il violento fuoco con azione ardita e decisa contrattaccando l'avversario lo costringeva a ripiegare.

Cheddie Ali, capo. — Al comando della propria banda, dirigeva con rapidità ed avvedutezza un colpo di mano contro munita posizione nemica. Sloggiato l'avversario dalla posizione dopo avergli inflitto gravi perdite, contrattaccato da numerosi nemici, si sottraeva all'accerchiamento riuscendo a ricondurre i propri uomini nella base di partenza. Esempio di virtù guerriera e sprezzo del pericolo.

Daut Dirie, muntaz (10582). — Tiratore di mitragliatrice leggera, impegnato contro superiori forze nemiche, ne arrestava l'impeto con il preciso fuoco della sua arma. Durante il ripiegamento accortosi che un compagno rimasto ferito era nella impossibilità di procedere oltre, lo sorreggeva e riusciva a portarlo nelle linee, arrestando ripetutamente i tentativi dell'avversario con l'impiego sagace della sua mitragliatrice.

Embaiè Uoldesillassè, buluc basci. — Comandante di una squadra fucilieri, con pronta intuizione, sotto violento fuoco avversario, riusciva a ricacciare alla baionetta un forte nucleo nemico che minacciava il fianco del suo plotone.

Fara Iusuf, buluc basci (24691). — Buluc basci anziano di esperimentato valore, durante il combattimento, esplicava le funzioni di sciumbasci della compagnia. Visto cadere il comandante ed il capo arma di un buluc avanzato ne assumeva il comando, conducendolo al contrattacco e riuscendo a recuperare le armi dei caduti.

Gaim Gheremedin, buluc basci (*alla memoria*). — Graduato di provato valore, durante un assalto alla baionetta, operato dalla propria compagnia contro forze ribelli superiori di numero, si lanciava, fra i primi, sull'avversario dimostrando ardire e sprezzo del pericolo. Ferito mortalmente, le ultime parole pronunciate ai compagni erano di incitamento alla lotta

Gherezghier Tesfè, muntaz. — Tiratore di mitragliatrice pesante era di costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Rimasta l'arma inservibile perchè colpita da un proiettile avversario, imbracciava il fucile di un compagno caduto e con colpi ben mirati manteneva a distanza il nemico, rimanendo intipe gravemente ferito.

Minei Mohamed, buluc basci (12423). — Comandante di una pattuglia esploratori, riusciva ad individuare forti nuclei ribelli che minacciavano aggirare la compagnia. Durante il combattimento inviato più volte a recapitare ordini, riusciva ad assolvere brillantemente il suo compito malgrado fosse preso di mira da violento fuoco nemico. Ripreso il comando del buluc, lo conduceva con grande impeto al contrattacco dando ai propri dipendenti bell'esempio di ardire e slancio.

Mohamed Humed, muntaz. — Durante un'azione di rastrellamento si distingueva per ardire e sprezzo del pericolo, nell'attaccare, fugare ed inseguire nuclei ribelli. Ferito due volte persisteva nella lotta dimostrando coraggio e dedizione al dovere.

Mohamed Nur, ascari (28086). — Durante violento combattimento contro forze soverchianti nemiche, gravemente ferito al braccio, rifiutava di recarsi al posto di medicazione, continuando a combattere fino al termine dell'azione.

Mohamed Saleh, buluc basci (18317). — Comandante di buluc avanzato, avvertito che forti nuclei ribelli cercavano aggirare la propria compagnia, apriva d'iniziativa il fuoco, riuscendo a sventare la minaccia nemica. Durante il ripiegamento del reparto, visto cadere morto il proprio porta arma, quantunque egli stesso gravemente ferito, continuava il fuoco con la mitragliatrice, riuscendo a portarla in salvo.

Russom Teclè, buluc basci. — Durante un'azione di rastrellamento, con mirabile slancio ed ardimento trascinava il dipendente buluc all'attacco di nuclei ribelli che sbaragliava infliggendo loro perdite. Ferito, rifiutava di farsi medicare e concorreva audacemente a respingere un attacco in forze sferrato dal nemico su un fianco. Esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere.

Tesfanchiel Andù, buluc basci (13659). — Durante aspro scontro era di costante esempio per coraggio e sprezzo del pericolo. Caduta un'arma della sezione in mano al nemico, si lanciava tra i primi al contrattacco, riuscendo col suo impeto a travolgere l'avversario ed a riprendere l'arma.

Ussen Mohamed, muntaz (967). — In ardita e difficile azione di pattuglia, primo fra tutti si lanciava con particolare coraggio sul nemico che snidava da sicuri ripari. Durante il ripiegamento accortosi che un graduato stava per cadere prigioniero, ritornava sul posto e con aggiustato colpo di fucile atterrava un ribelle, liberando il compagno. Persisteva nella lotta infliggendo altre perdite al nemico fino a consentire ai compagni feriti di portarsi in salvo. Esempio di sprezzo del pericolo e di cameratismo.

Ussen Gheret, buluc basci (18804). — Comandante di buluc, pressato da forze ribelli soverchianti, riusciva con fuoco ben diretto della propria mitragliatrice a trattenere il nemico incalzante. Ferito gravemente al piede, muoveva alla testa del proprio buluc al contrattacco del nemico e non si ritirava dal combattimento che dopo ripetuti ordini del comandante la compagnia.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Mohamed, buluc basci (42078). — Con fuoco calmo, mirato ed a breve distanza riusciva a contenere un attacco che nuclei ribelli avevano sferrato contro un posto di medicazione, dando tempo così ad altri reparti di accorrrere in aiuto e sbaragliare il nemico. Nel momento più critico si sostituiva al tiratore che era rimasto gravemente ferito, dimostrando calma e dedizione al dovere.

Adgù Adem, buluc basci. — Durante un'azione di rastrellamento spiccava per ardire e sprezzo del pericolo. Con pronta iniziativa, alla testa del proprio buluc, aggirava un nucleo nemico bene appostato snidando e infliggendogli perdite. Durante tutta l'azione coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale.

Asfahà Uoldenchiel, ascari. — Componente di una squadra fucilieri, era sempre primo a lanciarsi all'assalto, dando prova di alto coraggio e sprezzo del pericolo.

Assan Ghedi, buluc basci (978). — Buluc basci al comando di un plotone mitraglieri indigeni, durante il movimento per ripiegare sulle posizioni di partenza, violentemente attaccato da vicino da grossi nuclei nemici li contrattaccava alla baionetta ricacciandoli. Dirigeva poi con calma e precisione, il ripiegamento ordinato del reparto, assolvendo valorosamente il suo compito ed infliggendo perdite al nemico.

Averrà Reddà, muntaz. — Durante un'azione di rastrellamento in terreno aspro ed insidioso attraversava ripetutamente zone molto battute, per recapito di ordini, assicurando anche il collegamento tra i vari elementi della compagnia, spiccando per sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere.

Azghedom Brahanè, buluc basci. — Durante aspro scontro in cui notevoli forze ribelli minacciavano il fianco della compagnia, d'iniziativa e noncurante del violento fuoco nemico, si lanciava alla baionetta con la propria squadra, sventando la minaccia dell'avversario che veniva posto in fuga.

Debessù Tesfamariam, buluc basci (30415). — Comandante di plotone, coraggioso, ardito e sereno durante più scontri con notevoli forze ribelli riusciva con azione pronta e risoluta a respingere elementi avversari che tentavano di aggirare il reparto, contribuendo efficacemente al felice esito delle azioni impegnate dalla sua compagnia.

Destà Ogbacristos, sciumbasci (15124). — Alla testa del buluc collegamenti, si lanciava all'assalto per sventare un tentativo di aggiramento nemico, riuscendo a porre in fuga l'avversario.

Gassim Salem, iusbasci (4042). — Iusbasci interprete di un battaglione indigeni dimostrava in tutte le azioni, senso del dovere, spirito di sacrificio. In violento combattimento contro ingenti forze ribelli, contrattaccava più volte il nemico spronando con l'esempio i suoi ascari. Manteneva i suoi uomini ordinati nel ripiegamento e rientrava per ultimo difendendo a colpi di moschetto i suoi ufficiali ed il gagliardetto del battaglione.

Hailemicael Asfehà, ascari (67992). — Porta ordini di un comando di brigata indigeni, durante lungo ed aspro scontro dava ripetute prove di particolare coraggio. Con due compagni attaccava e ricacciava una forte pattuglia nemica.

Hailù Gherechidan, buluc basci. — Durante un'azione di rastrellamento, con mirabile slancio ed ardimento, trascinava il dipendente buluc all'attacco di nuclei ribelli ai quali infliggeva perdite. Ferito leggermente rifiutava di farsi medicare e concorreva audacemente a respingere un attacco in forze sferrato dal nemico su un fianco.

Ismail Soliman, buluc basci. — Tiratore di mitragliatrice pesante, volontariamente si offriva per partecipare ad un'azione. In un momento difficile, sotto violento fuoco di fucileria nemica, sebbene necessariamente allo scoperto, con calma e precisione iniziava il tiro permettendo così ai nostri reparti di balzare sull'avversario e metterlo in fuga.

Mahasciò Uoldesillassi, muntaz. — Durante un'azione di rastrellamento in terreno aspro ed insidioso, attraversava ripetutamente zone molto battute, per recapito di ordini, assicurando anche il collegamento tra i vari elementi della compagnia, spiccando per sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere.

Melles Hauchi, ascari (65161). — Porta ordini di un comando di brigata indigeni, durante lungo ed apro scontro dava costante prova di sereno coraggio. Con due compagni attaccava e ricacciava una forte pattuglia nemica, dimostrando sprezzo del pericolo.

Mohamud Ali, buluc basci (3180). — Comandante di buluc avanzato, attaccato da forze ribelli preponderanti, dava ai propri dipendenti bello esempio di coraggio e di alto sentimento del dovere, esponendosi ove più grave era il pericolo per incoraggiare ed incitare i suoi ascari.

Mursail Amed, buluc basci (18087). — Comandante di buluc avanzato, avvistato a breve distanza il nemico, riusciva con violento fuoco ad evitare l'aggiramento e, contrattaccando, otteneva di riunirsi alla propria compagnia che ripiegava. Caduto il capo arma continuava egli stesso il fuoco, dando esempio di belle virtù militari.

Resenè Destà, muntaz (69582). — Accortosi che elementi nemici tentavano un aggiramento della sua squadra, alla testa di alcuni ascari si lanciava, sotto violento fuoco avversario, alla baionetta, abbattendo cinque ribelli e ponendo gli altri in fuga. Alto esempio di coraggio e sprezzo della vita

Scium Berehe, muntaz (78691). — Sprezzante del pericolo, durante aspro combattimento recapitava più volte comunicazioni al comando di battaglione attraversando coraggiosamente zona battuta dal tiro nemico.

Teclehaimanot Birrè, buluc basci. — Durante un'azione di rastrellamento, con mirabile slancio e ardimento trascinava il dipendente buluc all'attacco di nuclei ribelli ai quali infliggeva perdite. Ferito leggermente proseguiva nell'azione con sprezzo del pericolo.

Teferi Cahsei, sciumbasci. — Comandante di una mezza compagnia durante un'azione di rastrellamento, spiccava per perizia, ardire e sprezzo del pericolo, snidando nuclei nemici bene appostati e volgendoli in fuga dopo aver loro inflitto perdite. Successivamente sosteneva con altri reparti l'attacco in forze sferrato dal nemico sul fianco, indi trascinava al contrattacco con impeto travolgente i suoi uomini inseguendo animosamente il nemico per lungo tratto e contribuendo efficacemente al successo dell'azione.

Tellà Destà, muntaz. — Durante una azione di rastrellamento, spiccava per ardimento e sprezzo del pericolo, lanciandosi audacemente contro nuclei nemici ben appostati che riusciva a snidare e volgere in fuga, cagionando loro perdite.

Tesfai Debessai, muntaz. — Porta ordini del comando di battaglione, sempre volontario nelle azioni più rischiose, incaricato di recapitare importante comunicazione ai reparti impegnati, si comportava con valore. Notato che tre ribelli tentavano di catturarlo, con coscente sprezzo del pericolo accettava la lotta corpo a corpo, riuscendo ad abbatterne uno ed a volgere in fuga gli altri, portando così a compimento l'incarico ricevuto. Esempio di virtù militari.

Tesfai Negussè, buluc basci. — Con ardimento e sprezzo del pericolo, si portava col proprio buluc a tergo di armati ribelli, che tentavano l'accerchiamento della compagnia, costringendoli a ripiegare.

Tesfai Uoldù, sciumbasci. — Durante un'azione di rastrellamento in terreno aspro ed insidioso assumeva il comando di un reparto di formazione e con manovra audace penetrava in profondità nella zona infestata dai ribelli, sbaragliando ogni cosa e piombando alle spalle del nemico, al quale con efficaci azioni di fuoco, infliggeva

perdite, obbligandolo alla fuga. In successivo contrattacco contro ingenti forze nemiche che avevano attaccato il fianco, spiccava per il suo consueto slancio e valore.

Tesfamariam Nugurù, casci. — Casci di un battaglione indigeni, durante aspro combattimento, incurante dell'intenso fuoco nemico, portava la sua parola di conforto e di fede ai feriti, ed ai combattenti, tutti incitando con la parola e con l'esempio della sua calma e sprezzo del pericolo.

Tesfanchiel Toclù, buluc basci. — Comandante di plotone, muoveva arditamente in testa ai suoi uomini alla conquista di posizioni saldamente difese dai ribelli che volgeva in fuga, agevolando con la sua azione rapida e decisa l'avanzata della compagnia.

Tuquavò Manna, muntaz. — Porta ordini di un comando di brigata indigeni, durante lungo ed aspro scontro, dava costante prova di elevato senso del dovere e di particolare coraggio. Nel recapitare un ordine, con solo due ascari attaccava e ricacciava elementi ribelli che si erano infiltrati nelle nostre linee.

Uoldensè Teclè, muntaz. — Rimaneva insieme con un ascari presso un ufficiale ferito gravemente, e, con fuoco calmo e preciso, teneva a distanza nuclei di ribelli. Esempio di ammirevole coraggio e di attaccamento al proprio superiore.

Ussen Gassin, ascari (27627). — Durante un ripiegamento, sotto la pressione di soverchianti forze ribelli, visto cadere ferito un graduato mitragliere si impossessava dell'arma e da solo ne riprendeva il tiro, arrestando l'attacco del nemico e permettendo l'ordinato ripiegamento del suo buluc.

(4652)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902.

Variazioni ed aggiunte al R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani ».

Art. 2.

Al testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il n. 1 dell'art. 3 è modificato come segue:

« 1) Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero ».

2) L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'art. 3 di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalità dello Stato nemico.

« Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5 ».

3) All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra ».

4) Il n. 5 dell'art. 159 è modificato come segue:

« 5) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica »;

5) L'art. 207 è modificato come segue:

« (Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra).

« L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le disposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici ».

6) L'art. 218 è modificato come segue:

« Il Tribunale delle prede è istituito con decreto Reale, emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

« Il Tribunale è presieduto da un presidente e composto di due magistrati di grado 3° o 4°, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio della Regia marina, del direttore generale della Marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

« Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al 6°.

« Presso il Tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti.

« Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della Corte d'appello o da un segretario di sezione del Consiglio di Stato.

« Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso e l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico le relative spese di funzionamento ».

7) All'art. 323 è aggiunto il seguente comma:

« Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma è ammesso, per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorità competente. Se è competente l'autorità giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza ».

8) Il secondo comma dell'art. 360 è modificato come segue:

« L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del titolo II, può essere estesa, con decreto Reale, agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'art. 25 ».

All'art. 362 sono aggiunti i seguenti commi:

« I decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa Italiana o nei

Possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello per gli affari esteri.

« Analogamente provvedesi per i decreti o altri atti di competenza degli altri Ministeri, con i quali si disponga, contestualmente, per il Regno, per l'Africa Italiana e per i Possedimenti italiani.

« Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana o soltanto nei Possedimenti italiani, provvedono i Ministri rispettivamente per l'Africa Italiana o per gli affari esteri, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati ».

Art. 3.

Quando nelle leggi di guerra o di neutralità o nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle Colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.

Art. 4.

Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovano, al Tribunale delle prede costituito a' sensi dell'art. 218 modificato dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1940-XIX, n. 1903.

Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la sicurezza e l'ampliamento di stabilimenti per prodotti esplosivi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, le opere necessarie per l'ampliamento di stabilimenti privati, ausiliari adibiti, a termini della legge e del regolamento di pubblica sicurezza vigenti, a produzione di materie esplosive ed a scaricamento, ripristino e caricamento di proiettili, nonchè le opere occorrenti per la osservanza, da parte degli stessi stabilimenti, delle norme stabilite nell'allegato *B* al regolamento di pubblica sicurezza medesimo, sono dichiarate di pubblica utilità con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 2.

La dichiarazione di pubblica utilità avviene in base al piano di massima.

Quando in luogo del piano di massima il richiedente, all'atto della domanda per dichiarazione di pubblica utilità, presenta il piano particolareggiato di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione del piano e la decisione su eventuali opposizioni vengono date con lo stesso decreto del Ministro per i lavori pubblici che dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 3.

Le opere indicate nell'art. 1 possono essere dichiarate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 4.

Per le espropriazioni di cui all'art. 1 i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Per le espropriazioni e per la determinazione dell'indennità sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ove non contrastino con quelle della presente legge.

Nei comuni però, ove siano in vigore leggi speciali per l'attuazione di piani regolatori, si applicano le disposizioni di questi ultimi per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell'indennità e le speciali procedure.

Il decreto Ministeriale che dichiara la pubblica utilità contiene la indicazione delle relative disposizioni speciali.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1904.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Napoli, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2090, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2281, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Regia Università di Napoli, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 124. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Napoli

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente:

Art. 30. — « E' costituito un istituto di finanza pubblica annesso alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della Facoltà di giurisprudenza ».

Per l'aggiunzione di questo articolo e per gli altri che, come appresso, saranno aggiunti è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 39 (già 38) è aggiunto il seguente:

Art. 40. — « E' costituito un istituto di finanza annesso alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della Facoltà di economia e commercio ».

L'art. 137 (già 135) è sostituito dal seguente: « Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in filologia moderna e al Corso di specializzazione in tabacchicoltura sono le seguenti:

Tassa annua di iscrizione . . . . L. 500
Sopratassa annua per esami (compresa quella di diploma) . . . . » 100
Tassa di diploma da versarsi all'erario . . . » 200

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in chimica industriale sono le seguenti:

Tassa annua d'iscrizione . . . . . . L. 250
Sopratassa annua per esami . . . . . » 50

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale sono le seguenti:

Tassa annua di iscrizione . . . . L. 150
Sopratassa annua per esami . . . . . » 75
Tassa di diploma da versarsi all'erario . . » 200

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in veterinaria coloniale sono le seguenti:

Tassa annua di iscrizione . . . . L. 300
Sopratassa annua per esami . . . . . . » 100

Inoltre gli iscritti alle Scuole e ai Corsi di perfezionamento e di specializzazione sono obbligati a pagare i contributi di laboratorio nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che dovranno essere completati dalle esercitazioni ».

Gli articoli 145 (già 143), 146 (già 144) e 147 (già 145) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 145. — Alla Facoltà di agraria è annessa una Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale della durata di un biennio. Può considerarsi biennale il corso di insegnamenti che venga svolto ininterrottamente dal 1° marzo alla fine di febbraio.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie e in scienze forestali, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale ».

« Art. 146. — Gli insegnamenti costitutivi della Scuola, parte annuali e parte semestrali, tutti obbligatori, sono i seguenti:

1. Botanica tropicale e subtropicale (sistematica e fitoegeografica).
2. Agronomia (semestrale).
3. Coltivazioni erbacee.
4. Coltivazioni arboree.
5. Economia ed ordinamento delle aziende agrarie tropicali e subtropicali - Politica della colonizzazione.
6. Legislazione agraria coloniale (semestrale).
7. Zootecnia dei paesi tropicali e subtropicali.
8. Zoologia e entomologia agraria dei paesi tropicali e subtropicali.
9. Patologia delle piante tropicali e subtropicali.
10. Merceologia e tecnologia dei prodotti vegetali tropicali e subtropicali.
11. Climatologia dei paesi tropicali e subtropicali (semestrale).
12. Genio rurale tropicale e subtropicale (semestrale).
13. Igiene tropicale e subtropicale (semestrale).

Le parti costitutive di taluni insegnamenti generali potranno essere oggetto di distinti incarichi d'insegnamento.

Gli insegnamenti di cui sopra possono comprendere due o tre lezioni settimanali, oltre le esercitazioni, e saranno integrati da conferenze, colloqui, esercitazioni su speciali argomenti, nonchè da un tirocinio pratico e da viaggi di istruzione nell'Africa italiana, il cui periodo e la cui durata saranno stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni ed in vece di queste ».

« Art. 147. — La Scuola ha inizio il 1° marzo e termina alla fine di febbraio, ed è divisa in tre periodi, di cui quello intermedio, da luglio a settembre, è destinato al tirocinio pratico, a viaggi d'istruzione, ecc. ».

Art. 148. — « La Scuola è retta da un Consiglio costituito da tutti i professori che insegnano nella Scuola.

Il Direttore del Consiglio è nominato dal Rettore della Regia Università, su proposta della Facoltà, per un biennio tra i professori della Scuola e si intende tacitamente confermato per il biennio successivo, qualora non intervenga contraria disposizione ».

« Art. 149. — Al termine degli studi è rilasciato un diploma di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale.

Per il conseguimento del diploma il candidato deve aver frequentato la Scuola e superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti e l'esame finale, consistente nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta sopra un argomento scelto dal candidato in una delle materie costituenti la Scuola ed approvato dal professore della materia alla quale la dissertazione si riferisce.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato, per l'ammissione all'esame di diploma, una o più prove grafiche ».

« Art. 150. — Le Commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono composte rispettivamente di tre e di almeno sette membri, di cui cinque scelti fra i professori delle discipline costituenti la Scuola, oltre il Preside della Facoltà di agraria, quale Presidente della Commissione, ed un membro estraneo scelto fra gli studiosi o cultori di materie coloniali ».

« Art. 151. — Per l'iscrizione alla Scuola di specializzazione, occorre presentare domanda in carta legale entro il 20 febbraio con le modalità stabilite per gli studenti della Facoltà di agraria ».

Dopo l'art. 151 sono aggiunte le norme del Corso di specializzazione in tabacchicoltura.

« Art. 152. — Alla Facoltà di agraria è annesso un Corso di specializzazione in tabacchicoltura.

La durata del corso è di un anno.

Al Corso possono essere ammessi i laureati in scienze agrarie ».

« Art. 153. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1. Principi generali di genetica.
2. Botanica e genetica del tabacco.
3. Biochimica del tabacco.
4. Patologia del tabacco (patologia generale e crittogamica e parassiti animali).
5. Fermentazioni nel tabacco.
6. Coltura, cura e governo dei tabacchi (per tabacchi pesanti, levantini e di nuova introduzione).
7. Fabbricati ed impianti pel tabacco.
8. Merceologia, valutazione e commercio dei tabacchi.
9. Ordinamento fiscale della coltivazione del tabacco in Italia ».

« Art. 154. — Alla fine del Corso agli iscritti che abbiano frequentato con diligenza le materie d'insegnamento teorico e pratico ed abbiano sostenuto i relativi esami, sarà rilasciato un attestato di specializzazione ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1905.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Messina, approvato con Regio decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1090;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Regia Università di Messina, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 125. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Messina

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « semeiotica medica ».

Art. 33. — E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

a) in scienze matematiche;
b) in fisica;
c) in chimica;
d) in scienze naturali;
e) in matematica e fisica ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di « teoria delle funzioni ».

Art. 36. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è soppresso quello di « fisica tecnica » ed è aggiunto il seguente: « astronomia ».

Art. 38. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è soppresso quello di « geochimica » e sono aggiunti i seguenti: « genetica » e « geografia fisica ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 39. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3. Analisi superiore;
4. Matematiche complementari;
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno;
6. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7. Fisica teorica;
8. Fisica superiore;
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Calcolo delle probabilità;
2. Geometria differenziale;
3. Geometria superiore;
4. Meccanica superiore;
5. Topologia;
6. Fisica matematica;
7. Fisica terrestre;
8. Astronomia;
9. Geodesia;
10. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 43 (già 44) è aggiunto il seguente:

« Art. 45. — Lo studente del corso di laurea in matematica e fisica non può sostenere gli esami di analisi superiore, meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, geometria superiore, geometria differenziale, fisica matematica, meccanica superiore e topologia senza aver prima superati gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) e di geometria analitica ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo è modificata ulteriormente la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX, n. 1906.

Riconoscimento quale ente di diritto pubblico, ai termini dell'art. 25 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, dell'Associazione agraria denominata « Vicinia di Pezzo » in comune di Ponte di Legno (Brescia).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza in data 18 maggio 1940-XVIII con la quale il presidente dell'Associazione agraria denominata « Vicinia di Pezzo » in Ponte di Legno, in esecuzione del mandato conferitogli dall'assemblea generale dei vicini, come da verbale assunto nell'adunanza straordinaria in data 5 maggio 1940-XVIII, chiede che l'Ente, il quale riveste la natura di associazione agraria esistente di fatto, venga riconosciuto quale persona giuridica pubblica ai sensi delle leggi vigenti;

Considerato che la detta Vicinia, come risulta dal proprio statuto organico, approvato dall'assemblea generale dei vicini nella stessa adunanza del 5 maggio 1940-XVIII, ha lo scopo perpetuo di continuare a possedere, ammettendone al diretto godimento in natura tutti i cittadini abitanti della frazione di Pezzo, determinati terreni e beni di natura demaniale civica, e di provvedere con le rendite degli stessi ad opere e spese d'interesse generale dei frazionisti abitanti medesimi;

Ritenuto che i terreni e beni anzidetti, intestati alla Vicinia, con numeri di mappa diversi, nel catasto terreni di Ponte di Legno alle partite 2721, 4927, 3441 e 3440 ed aventi la complessiva estensione di ettari 148.20.34, sono in fatto sottoposti all'esercizio degli usi civici delle famiglie della frazione di Pezzo di Ponte di Legno;

Sentito il parere favorevole del commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Milano, espresso con sua nota del 28 novembre 1940-XIX, prot. n. 2776;

Visto l'art. 25 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766;

Visto il decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuto quale ente di diritto pubblico l'Associazione agraria denominata « Vicinia di Pezzo » esistente di fatto nel territorio del comune di Ponte di Legno.

Detta Associazione agraria conserverà il nome di « Vicinia di Pezzo ».

Art. 2.

I beni della « Vicinia di Pezzo » saranno amministrati in conformità dello statuto particolare e del regolamento interno della Vicinia medesima, da sottoporsi entrambi a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge comunale e provinciale e di quella per il riordinamento degli usi civici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 133. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1907.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto « Opera diocesana della preservazione della fede », in Genova.

N. 1907. R. decreto 14 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto « Opera diocesana della preservazione della fede », in Genova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1908.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Frosinone.

N. 1908. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in provincia di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1909.

Erezione in ente morale della fondazione « Enrico Scola » per le cure termali, con sede in Lecco.

N. 1909. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Enrico Scola » per le cure termali, con sede in Lecco, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1910.

Modificazioni allo statuto della Istituzione agraria « Giuliana Ronzoni », con sede in Milano.

N. 1910. R. decreto 25 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della Istituzione agraria « Giuliana Ronzoni », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1911.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in località Campasso della frazione San Pier d'Arena del comune di Genova.

N. 1911. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 31 maggio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in località Campasso della frazione San Pier d'Arena del comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 gennaio 1941-XIX.

Decadenza, conferma e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1939-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Bogazzi Franco quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Parma;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Davide Fossa quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bari;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Montagano Francesco quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Cosenza;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai seguenti fascisti, quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento, a fianco di ciascuno di essi indicate: Alzona Luigi, Pistoia - Consonni Alberto, Ascoli Piceno - Fantozzi Dino, Reggio Emilia - Intorre Galileo, Brindisi - Quaglio Chiarissimo, Ragusa - Radogna Raffaele, Venezia;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Corrado Falletti di Villafalletto e Mario Sterle quali Segretari, rispettivamente delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Cuneo e di Catania;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Vittorio Passalacqua quale segretario federale di Siena;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1939-XVII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Mario Macola quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bolzano;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Almo Vanelli quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catanzaro;

Visti i propri decreti in data odierna con i quali i seguenti fascisti cessano dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento a fianco di ciascuno di essi indicata: Alzona Luigi, Pistoia - Bogazzi Franco, Parma - Consonni Alberto, Ascoli Piceno - Falletti di Villafalletto Corrado, Cuneo - Fantozzi Dino, Reggio Emilia - Fossa Davide, Bari - Intorre Galileo, Brindisi - Montagano Francesco, Cosenza - Quaglio Chiarissimo, Ragusa - Radogna Raffaele, Venezia - Sterle Mario, Catania e vengono nominati in loro vece i seguenti fascisti: Mario Bianchi, Ascoli Piceno - Aurelio Calandra, Ragusa - Giovanni Costantino, Bari - Serafino Glarej, Cuneo - Ignazio Li Gotti, Catanzaro - Antonio Mancia, Catania - Gaetano Messina, Cosenza - Vittorio Ortalli, Parma - Guido Pianigiani, Reggio Emilia - Mario Pigli, Ragusa - Eduardo Saraceno, Brindisi;

Visti i propri decreti in data odierna con i quali i fascisti Mario Macola, Vittorio Passalacqua ed Almo Vanelli vengono nominati rispettivamente segretari federali di Venezia, di Bolzano e di Siena;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Luigi Alzona, Franco Bogazzi, Alberto Consonni, Corrado Falletti di Villafalletto, Dino Fantozzi, Davide Fossa, Galileo Intorre, Francesco Montagano, Chiarissimo Quaglio, Raffaele Radogna e Mario Sterle decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ai fascisti Mario Macola, Vittorio Passalacqua ed Almo Vanelli, viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni rispettivamente quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Venezia, Bolzano e Siena decadendo per la carica di segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Bolzano, Siena e Catanzaro.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai seguenti Fascisti, segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento, a fianco di ciascuno di essi indicate: Mario Bianchi, Ascoli Piceno - Aurelio Calandra, Ragusa - Giovanni Costantino, Bari - Serafino Glarej, Cuneo - Ignazio Li Gotti, Catanzaro - Antonio Mancia, Catania - Gaetano Messina, Cosenza - Vittorio Ortalli, Parma - Guido Pianigiani, Reggio Emilia - Mario Pigli, Pistoia - Eduardo Saraceno, Brindisi e, come tali, componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 8 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(355)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 ottobre 1940-XVIII.

Mobilitazione civile di alcune aziende esercenti magazzini generali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, le seguenti aziende esercenti magazzini generali:

Alessandria. — S. A. Ing. Rossini - Magazzini generali del grano;
Alessandria. — Docks Arquata Scrivia S. A.;
Bari. — S. A. Magazzini generali di Gravina (Puglie);
Bergamo. — Magazzini generali bergamaschi;
Bologna. — Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna;
Bologna. — S. A. Magazzini generali di Bologna;
Brescia. — Magazzini generali S. A. Borghetto;
Firenze. — Magazzini generali di Firenze;
Genova. — S. A. Docks Liguri;
Genova. — S. A. Silos di Genova;
Mantova. — Magazzini generali di Mantova;
Milano. — Magazzini generali della Lombardia;
Milano. — Magazzini generali di Lodi;
Milano. — S. A. Deposito cereali - Lodi;
Milano. — S. A. Docks Milano;
Milano. — Magazzini generali milanesi;
Napoli. — Magazzini generali, silos e frigoriferi meridionali;
Napoli. — Docks Meridionali;
Napoli. — Società Silos napoletani;
Castellammare di Stabia. — Magazzini generali;
Torre Annunziata. — Magazzini generali;
Novara. — Magazzini generali raccordati con silos da cereali;
Pavia. — Magazzini generali della S. A. Magazzini Mede;
Reggio Calabria. — Magazzini generali del Bergamotto;
Roma. — Magazzini generali di Roma;
Roma. — Società dei silos e Magazzini generali di Civitavechia;
Venezia. — Società veneta per l'esercizio dei Magazzini generali e spedizioni.
Vercelli. — Società Anonima Magazzini Generali Alta Italia (« S.A.M.G.A.I. »);
Vercelli. — Magazzini generali di S. Germano;
Verona. — Magazzini generali di Verona.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(357)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 gennaio 1941-XIX.

Mobilitazione civile dei magazzini generali di Tripoli e dell'annessa impresa per gli imbarchi e gli sbarchi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto l'art. 1 del R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

I Magazzini generali di Tripoli con l'annessa impresa per gli imbarchi e gli sbarchi sono mobilitati civilmente a decorrere dal 17 dicembre 1940-XIX ai sensi e agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(356)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1941-XIX.
Nomina del sig. Cravario Cesare a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Boasso Luigi fu G. Battista, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Cravario Cesare fu Angelo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Cravario Cesare è nominato rappresentante del sig. Boasso Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(346)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1941-XIX.
Cancellazione del rag. Attilio Olivieri dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti e da quello degli amministratori giudiziari per il Tribunale di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938-XVI, con il quale il rag Attilio Olivieri, residente in Milano, fu nominato revisore ufficiale dei conti;
Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1939-XVII, con il quale lo stesso Olivieri fu nominato amministratore giudiziario per il ruolo del Tribunale di Milano;
Vista la nota 29 novembre 1940-XIX del presidente del Direttorio del Sindacato interprovinciale fascista dei dottori in economia e commercio di Milano, dalla quale risulta che quel Direttorio, nella sua riunione del 23 novembre 1940-XIX, ha deliberato la cancellazione dell'Olivieri medesimo dall'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio in conseguenza di provvedimenti di polizia adottati a suo carico, senza che l'interessato abbia impugnato tale deliberazione che, perciò, deve ritenersi definitiva;
Visti gli articoli 14, comma 1°, del decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, e 23, comma 1°, del R. decreto 20 novembre 1930-VIII, n. 1595, i quali dispongono che la cancellazione dall'albo profesionale importa rispettivamente la cancellazione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti e da quello degli amministratori giudiziari;

Decreta:

Il rag. Attilio Olivieri è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti e da quello degli amministratori giudiziari per il Tribunale di Milano.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Putzolu

(362)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1941-XIX.
Prezzo della saccarina di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238;
Vista la legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 295;
Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940-XVIII;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941-XIX;

Determina:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato dagli acquirenti autorizzati è fissato in lire quattrocento per ogni chilogrammo netto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione anticipata per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali di scadenza 15 maggio 1941-XIX

Si notifica che, in base al disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, con il quale sono state autorizzate la creazione e la emissione di buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII, nel giorno di lunedì 3 febbraio 1941-XIX, alle ore 8,30, in Roma, in una sala al piano terreno della sede della Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la estrazione anticipata dei premi di lire 1.000.000 - 500.000 - 100.000 - 50.000 e 10.000, assegnati, per la scadenza 15 maggio 1941-XIX, ai buoni del Tesoro novennali 5 %, delle serie 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in forza del R. decreto-legge 21 marzo 1932-X, n. 230, e del R. decreto 20 aprile 1932-X, n. 332, e rimborsabili alla detta scadenza 15 maggio 1941-XIX.

Le estrazioni saranno eseguite con l'osservanza delle norme contenute nei decreti Ministeriali 25 e 30 settembre 1931-IX, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 223 del 26 settembre 1931-IX e n. 229 del 3 ottobre 1931-IX.

Il giorno 31 gennaio 1941-XIX, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del debito pubblico, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni.

Tali operazioni debbono precedere quelle di sorteggio, a norma del citato decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX e, ove non siano terminate nel giorno 31 gennaio, continueranno nel successivo giorno 1° febbraio, nello stesso luogo e alla stessa ora.

I premi estratti potranno essere pagati, a partire dal 15 febbraio 1941-XIX, data d'inizio delle sottoscrizioni ai buoni 1950-XXVIII, soltanto per i buoni 1941-XIX, che verranno versati in pagamento dei nuovi.

Sui buoni che non saranno versati in sottoscrizione, i premi estratti potranno invece essere pagati soltanto a partire dalla scadenza 15 maggio 1941-XIX.

Roma, addì 29 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: Potenza

(363)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	426645	21 —	Gianera *Emanuele* fu Giovanni-Battista, dom. a Pianazzo, frazione del comune di Isolato (Sondrio), con vincolo cauzionale.	Gianera *Pietro-Emanuele* fu Giovanni-Battista, ecc. come contro, con vincolo cauzionale.
Id.	138656	154 —	*Massara Maria* di Paolo, minore, moglie di Luigi Baffignandi, dom. in Vigevano (Pavia).	*Previde-Massara Maria-Francesca* di Paolo, minore, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	400813	350 —	Roncallo Anna fu *Giov. Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Corradi Catterina fu Andrea vedova Roncallo, dom. ad Imperia (Porto Maurizio).	Roncallo Anna fu *Giorgio-Giobatta*, minore sotto la patria potestà della madre Corradi Caterina ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	507305	367,50	Roncallo Anna fu *Giov. Batta* maritata Bonavia, dom. ad Imperia (Porto Maurizio).	Roncallo Anna fu *Giorgio-Giobatta*, minore sotto la curatela del marito Bonavia Dauzio, dom. in Imperia (Porto Maurizio).
Id.	222168	248,50	Brisone *Maddalena* fu Giuseppe vedova di *Merlani* Luigi, dom. in Alessandria.	Brisone *Maria-Maddalena* fu Giuseppe vedova di *Merlani* o *Merlano* Luigi, dom. in Alessandria.
Rendita 5 %	117786	5475 —	Mannati Luigi fu Filippo, dom. in Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Piona *Attilia* fu Ausano, nubile, dom. in Angera (Varese).	Mannati Luigi fu Filippo, dom. in Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Piona *Maria-Attilia* fu Ausano, nubile, dom. in Angera (Varese).
P. R. 3,50 %	249540	182 —	Fermi Bianca e Giuseppe fu Ettore, sotto la patria potestà della madre Comincini Maria, vedova Fermi, dom. a Brescia, con usufrutto ad Aliotti *Alice* fu Domenico vedova Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto ad Aliotti *Elisa-Alice* fu Domenico vedova Magistrali, dom. a Piacenza.
Rendita 5 % P. R. 3,50 %	116647 423126	2235 — 700 —	Alberto *Giovanna-Maria* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Martigny (Svizzera).	Alberto *Maria-Giovanna* di Luigi, minore, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	3947	150 —	Pacella Lucietta fu Vincenzo, *nubile*, dom. a New York.	Pacella Lucietta fu Vincenzo, ***minore sotto la patria potestà della madre Coviello Mariantonia fu Vincenzo vedova Pacella***, dom. a New York.
P. R. 5 %	472	355 —	Puggioni Alberto di Efisio, dom. a Cagliari, con l'usufrutto vitalizio a favore di Scano Raffaella fu Andrea.	Puggioni Alberto di Efisio, ***minore sotto la patria potestà del padre***, dom. a Cagliari, con l'usufrutto come contro.
Cons. 3,50 %	744179	35 —	Favre *Clemente* fu Pietro-Francesco-Giuseppe, dom. in Aosta.	Favre *Maurizio-Clemente* fu Pietro-Francesco-Giuseppe, dom. in Aosta.
Id	744180	35 —		
Id	744181	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	744182	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	750018	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	750019	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	750020	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	441473	70 —	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id.	588966	157,50	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id	731994	105 —	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id.	352645	350 —	Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. a Torino, annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Burzio *Paolina* fu Michele, dom. in Torino.	Come contro, annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Burzio *Maria* fu Michele, dom. in Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	300792	126 —	*Magnoni* Maddalena fu Giuseppe, moglie di Galli Michele di Giovanni, dom. in Oleggio (Novara), vincolato per dote.	*Magnone* Maddalena fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	645345	98 —	*Santamaria* Bartolomeo e *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Bonica Caterina vedova Santamaria, con usufrutto a favore di Bonica Caterina di Angelo vedova *Santamaria* Giuseppe, dom. a Lipari Filicudi (Messina).	*Santa-Maria* Bartolomeo e *Giuseppa* fu Giuseppe, minori ecc. come contro, vedova *Santa-Maria* Giuseppe, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934) Id.	503370 509034	350 — 175 —	La Cara Luigi fu Paolo, dom. a Palermo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	La Cara Luigi fu Paolo, dom. a Palermo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Marianna* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.
Id. Id.	503371 509035	350 — 175 —	La Cara Paolo di Francesco, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.	La Cara Paolo di Francesco, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.
Id. Id.	503374 509034	350 — 175 —	La Cara Carlo fu Giuseppe, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.	La Cara Carlo fu Giuseppe, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto come sopra.
Id.	374380	21 —	Parodi *Attilio* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Pera Rosa fu Cristoforo vedova Parodi, dom. in Genova.	Parodi *Giovanni-Attilio* fu *Francesco-Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pera Rosa fu Cristoforo vedova Parodi, dom. in Genova.
Id.	292805	234,50	Colombo *Carlo* fu Onorio, minore sotto la patria potestà della madre Stucchi Maria fu Casimiro vedova Colombo, dom. in Milano.	Colombo *Riccardo* fu Onorio, minore sotto la patria potestà della madre Stucchi Maria fu Casimiro vedova Colombo, dom. in Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	438535	105 —	Serra *Amalia-Giacinta* fu Ferdinando, moglie di Robba *Giovanni-Giuseppe* di Alessandro, dom. in Genova, vincolata per dote.	Serra *Maria-Giacinta* fu Ferdinando, moglie di Robba *Giovanni-Giuseppe* o *Gioanni-Giuseppe* di Alessandro, dom. in Genova, vincolata per dote.
P. Naz. 5 %	40572	10 —	Rossi *Eugenio-Basilio* fu Luigi, dom. in Torino.	Rossi *Basilio-Luigi-Giovanni-Battista* fu Luigi, dom. in Torino.
Id.	40577	15 —	Rossi *Basilio-Eugenio* fu Luigi, dom. in Torino.	Rossi *Basilio-Luigi-Giovanni-Battista* fu Luigi, dom. in Torino.
Cons 3,50 % Id.	599480 28011	140 — 700 —	Debernardi *Giulia* fu Michele, moglie di Pavesio Antonio di Pietro, dom. in Torino.	Debernardi *Elisa-Giulia* fu Michele ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	152954	129,50	Spinelli Filomena fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Giannatelli Rosa fu Francesco vedova Spinelli, dom. a Turi (Bari), con usufrutto vitalizio a favore di Arrè *Giovannina* di *Paolo*, vedova di Spinelli Vitantonio e moglie in seconde nozze di Capone Francesco, dom. a Turi (Bari).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Arrè *Vita-Giovanna* di *Vito-Paolo* ecc. come contro.
Id.	414172	332,50	*Gemmati* Tullio fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Martellotta Rosa fu Giacomo, dom. a Gioia del Colle (Bari), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Girardi Angela fu Natale vedova Gemmati Francesco-Cataldo, dom. in Gioia del Colle.	*Gemmati* o *Gemmato* Tullio fu *Ludovico*, minore ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	414173	325,50	*Gemmati Angela-Antonia* fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Martellotta Rosa fu Giacomo, dom. in Gioia del Colle (Bari), con usufrutto vitalizio come sopra.	*Gemmati* o *Gemmato Angela-Francesca-Antonia* fu *Ludovico*, minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	414174	325,50	*Gemmati Luigia-Ilda-Teresa* fu *Domenico*, dom. in Gioia del Colle (Bari), con usufrutto vitalizio come sopra.	*Gemmati* o *Gemmato Luigia-Hilda-Teresa* fu *Ludovico*, dom. in Gioia del Colle (Bari), con usufrutto vitalizio come sopra.
B.T. 5 % (1940) Id.	2838 Serie 1ª 2207 Serie 4ª 3059 Serie 5ª	Capitale 45.000 — 4.000 — 500 —	Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. in Torino, in parti uguali.	Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. in Torino, in parti uguali.
Id. Id. Id.	2839 Serie 1ª 2208 Serie 4ª 3060 Serie 5ª	15.000 — 1.000 — 500 —	Come sopra, con annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Povero Rosa fu *Giovanni* vedova Gallo, g. decreto 16 luglio 1938 del Tribunale di Torino.	Come sopra, con annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Povero Rosa fu *Giacomo* vedova Gallo, g. decreto 16 luglio 1938 del Tribunale di Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	286976	45,50	Isolini Antonio fu Domenico, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Cane *Metilde* fu Ambrogio ved. Isolini Domenico, dom. a Casale Monferrato.	Come contro, con usufrutto a Cane *Domitilla-Evina-Utilia* fu Ambrogio ved. Isolini Domenico, dom. a Casale Monferrato.
Id.	286977	45,50	Isolini Alfredo fu Domenico, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	352800	308 —	*D'Amato* Luca fu Luigi, dom. a Tramonti (Salerno).	*Amato* Luca fu Luigi, dom. a Tramonti (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	356951	73,50	Sarno *Ida* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Biondo Ida vedova Sarno, dom. a Lugorano (Avellino).	Sarno *Ada* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Rendita 5 %	17486	150 —	Patierno *Felicita* di Michelangelo, moglie di Caropreso Enrico, dom. a Paduli (Benevento), vincolato per dote della titolare.	Patierno *Maria-Felicita* di Michelangelo ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	509033 503369	175 — 350 —	La Cara Nicolò fu Paolo, dom. a Palermo, con usufrutto a La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a La Cara *Maria-Anna* o *Marianna* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.
Id.	126165	157,50	Sturla *Irene* di *Giuseppe-Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).	Sturla *Elvira-Alda-Irene* di *Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).
Id.	364173	490 —	Sturla Elvira-Alda-Irene detta Irene di *Giuseppe-Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).	Sturla Elvira-Alda-Irene di *Emilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casazza Ligure (Genova).
Id. P. R. 3,50 % (1934)	238223 390402	700 — 140 —	*Lo Priore Vincenzina* di Angelo-Antonio, moglie di Vella Calogero fu Salvatore, dom. in Noto (Siracusa), vincolata come dote della titolare.	*Priore Vincenza* di Angelo-Antonio, moglie di Vella Calogero fu Salvatore, dom. in Noto (Siracusa), vincolata come dote della titolare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(9)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoche di accreditamento di notai

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 17 gennaio 1941-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza de L'Aquila, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 30 settembre 1935-XIII, al notaio dott. Bafile Pasquale residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(348)

Con decreto del Ministro per le finanze in data 14 gennaio 1941-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Napoli, già conferito col precedente decreto Ministeriale 13 agosto 1912 al notaio dott. Luca Galluccio, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(349)

Con decreto del Ministro per le finanze in data 14 gennaio 1941-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Napoli, già conferito col precedente decreto Ministeriale 6 agosto 1918 al notaio dott. Oreste Tobia, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(350)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico pubblico

Il giorno 20 gennaio corrente anno XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale succursale uno di Avezzano, provincia de L'Aquila.

(347)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 ottobre 1939-XVII col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo, con sede nel comune di Randazzo (Catania);
Veduti i propri provvedimenti in data 19 ottobre 1939-XVII e 4 ottobre 1940-XVIII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda e prorogate le loro funzioni;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo, avente sede nel comune di Randazzo (Catania), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 19 aprile 1941.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(336)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Naso, in liquidazione, con sede nel comune di Naso (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 novembre 1940-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori rag. Giuseppe Vitanza di Salvatore, Giuseppe Drago fu Corradino e Giuseppe Gugliotta fu Cono, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Naso, in liquidazione, avente sede nel comune di Naso (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(337)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia Palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia Palermitana, società anonima cooperativa con sede in Palermo e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento di pari data, con il quale mons. Emanuele Nicosia fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerato che il menzionato mons. Emanuele Nicosia ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Ferdinando Alicò di Pietro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia Palermitana, in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione di mons. Emanuele Nicosia.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

V AZZOLINI

(338)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca San Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento, in data 9 settembre 1939-XVII, con il quale è stato nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;
Considerato che il commissario liquidatore comm. rag. Ignazio de Matteis ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonino Bevilacqua di Antonino è nominato commissario liquidatore della Banca San Giacomo, società anonima cooperativa avente sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del comm. rag. Ignazio de Matteis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(339)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ruffano (Lecce)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 febbraio 1940-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Ruffano, con sede in Ruffano, ed il sig. Giuseppe Pizzolante Leuzzi è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Giuseppe Pizzolante Leuzzi;

Dispone:

Il dott. Daniele Ungaro è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ruffano, con sede in Ruffano (Lecce), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del sig. Giuseppe Pizzolante Leuzzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(351)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1938-XVII, n. 48940, con cui venne bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1938-XVII nei comuni di Bovino, Celenza Valfortone, Cerignola, Manfredonia e Montesantangelo (frazione Montagna);

Visto il proprio successivo decreto del 18 aprile 1940-XVIII, numero 12487, con il quale, in applicazione dell'art. 43 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, si provvedeva all'ammissione delle candidate in possesso dei richiesti requisiti al concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, costituita presso questa Prefettura con decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 febbraio 1940-XVIII, n. 30);

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Bovino, Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia e Montesantangelo (frazione Montagna):

1) Casciani Marina di Virgilio . . . . 52,75 su 100
2) Romano Anna fu Giacomo . . . . 50,06 su 100
3) Brusini Maria fu Coriolano . . . . 47,96 su 100
4) Breazzano Teresa di Michele . . . . 46,50 su 100
5) Garuti Carmen di Gaetano . . . . 43,87 su 100
6) Martin Laura di Antonio . . . . 42,71 su 100
7) Margheri Pierina fu Oreste . . . . 42,08 su 100
8) Consiglio Francesca di Giulio . . . . 42,03 su 100
9) Leone Angela di Vincenzo . . . . 40,15 su 100
10) Marrocco Giuseppina fu Mariano . . . . . . 39,18 su 100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretori dei comuni di Bovino, Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia e Montesantangelo.

Foggia, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: DOLFIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto, in data odierna e di n. 288-1, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in questa provincia alla data 30 novembre 1938-XVII, nei comuni di Bovino, Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia e Montesantangelo (frazione Montagna);

Considerato che le concorrenti occupanti il primo, secondo e terzo posto in graduatoria hanno dichiarato, nella domanda di ammissione al concorso, di partecipare ad esso limitatamente alla sola sede di Manfredonia; sicchè, assegnata tale sede alla concorrente occupante il primo posto in graduatoria, le altre due concorrenti rimangono logicamente senza alcuna assegnazione di posto;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1938-XVIII, le ostetriche seguenti con destinazione nelle sedi a fianco del nome di ciascuna di esse indicate:

Casciani Marina di Virgilio, domiciliata in Foggia (presso Casa Provinciale Maternità ed Infanzia), assegnata a Manfredonia;

Breazzano Teresa di Michele, domiciliata a San Mauro Forte (Matera) assegnata a Cerignola;

Garuti Carmen di Gaetano, domiciliata a Greci (Avellino), assegnata a Bovino;

Martin Laura di Antonio, domiciliata a Celenza Valfortore (Foggia), assegnata a Celenza Valfortore;

Margheri Pierina fu Oreste, domiciliata ad Orta Nova (frazione Ordona), assegnata a Montesantangelo (frazione Montagna).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretori dei comuni di Bovino, Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia e Montesantangelo.

Foggia, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: DOLFIN

(304)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.